

AMENDMENT FORM

Suggestion for amendment of Article : 27

By Mr : Gianfranco FINI

Status : - Member

1. ~~La e leggi europee e lae leggi~~ quadro ~~europee~~ possono delegare alla Commissione la facoltà di emanare regolamenti delegati che completano o modificano determinati elementi ~~non essenziali~~ della legge o della legge quadro.

Le leggi e le leggi quadro delimitano esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega. Gli elementi essenziali di un settore non possono essere oggetto di delega. Essi sono riservati alla legge o alla legge quadro, **che li individua**.

2. La legge o la legge quadro stabilisce esplicitamente le condizioni di esercizio della delega, che si configurano in uno o più dei casi seguenti:

- il Parlamento europeo e il Consiglio possono decidere di revocare la delega;
- il regolamento delegato può entrare in vigore soltanto se, entro il termine fissato dalla legge o dalla legge quadro, il Parlamento europeo o il Consiglio non muovono obiezioni;
- le disposizioni del regolamento delegato decadono decorso un termine stabilito dalla legge o dalla legge quadro. La loro validità può essere prorogata, su proposta della Commissione, con decisione del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ai fini del comma precedente, il Parlamento europeo delibera alla maggioranza dei membri che lo compongono e il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Explanation (if any) :